



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Le iniziative e manifestazioni ricorrenti

Art. 3 - Istituzione del registro De.C.O.

Art. 4 - La struttura organizzativa responsabile

Art. 5 - Segnalazione ed iscrizione

Art. 6 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 7 - Revoca della concessione

Art. 8 - Le iniziative comunali

Art. 9 - Le tutele e le garanzie

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 12 - Norme finali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Taurianova individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sugli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., e ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto comunale, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. In applicazione del principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti che su esso si generano, per come richiamato dalla predetta normativa, il Comune di Taurianova cura la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse la capacità di creare occasioni di marketing territoriale e generatori di identità culturale e territoriale.

3. Il Comune di Taurianova individua, come strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini, la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.).

4. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento attraverso l'istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il medesimo Comune si avvale dei propri uffici ed, in particolare, della struttura organizzativa di cui al successivo art. 4, per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;

e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto.

Art. 2 - Le iniziative e manifestazioni ricorrenti

1. Presso la struttura comunale di cui al successivo art. 4 vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre, eventi e manifestazioni riguardanti, direttamente o

indirettamente, le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Con i poteri propri di autorganizzazione, l'ufficio competente determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l'istruttoria, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni per l'anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.

Art. 3 - Istituzione del registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 4 - La struttura organizzativa responsabile

1. La struttura organizzativa alla quale viene attribuita la competenza in merito agli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore all'interno del quale è collocato il Servizio S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive).

2. Il Responsabile del Settore di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. Egli può assegnare ad altro dipendente del proprio Settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal regolamento, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale.

Art. 5 - Segnalazione ed iscrizione

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.

2. L'iscrizione nel registro De.C.O. riguarda prodotti che abbiano significativo collegamento con la storia e la cultura del territorio di Taurianova, ciascuno corredato da apposito disciplinare di produzione.

3. L'iscrizione nel registro De.C.O. avviene a seguito della presentazione di adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, atta a comprovare la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione.

4. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta da:

- Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
- n° 1 esperto del settore agro-alimentare;
- n° 1 esperto del settore gastronomico locale.

5. La partecipazione alla predetta Commissione avviene a titolo gratuito.

6. Funge da segretario della Commissione il responsabile del procedimento di cui al precedente art. 4.

7. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

- a) il numero progressivo di iscrizione;
- b) la data di iscrizione;
- c) gli estremi della deliberazione della Giunta che ne ha disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
- d) la denominazione tipica del prodotto.

6. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 6 - Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Taurianova, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. può presentare istanza all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O.. A tal fine, il competente ufficio comunale predispone apposito modello di domanda che dovrà prevedere:

- a) l'identificazione del soggetto richiedente;
- b) l'attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l'utilizzo e la riproduzione del marchio;
- c) l'impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell'atto di concessione;
- d) l'impegno a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente regolamento;
- e) la dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l'attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico-sanitario.

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione viene rilasciata a titolo gratuito.

4. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:

- a) l'intestazione "Comune di Taurianova";
- b) l'identificazione del concessionario completa di codice fiscale/partita IVA;
- c) l'attività svolta dal concessionario;
- d) il prodotto o i prodotti iscritti nel registro De.C.O. per i quali viene rilasciata la concessione per l'utilizzo del marchio;

e) l'avvertenza che il marchio De.C.O. può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione comunale;

f) la data di rilascio;

g) la firma del responsabile del procedimento che rilascia la concessione.

5. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

6. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O..

7. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 7 - Revoca della concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il responsabile del procedimento diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con provvedimento motivato del responsabile del procedimento, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il responsabile del procedimento si avvale della Polizia Municipale.

Art. 8 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.C.O. forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalle disposizioni di legge sull'ordinamento degli enti locali vigenti nel tempo.

4. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi dei citati artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero competente in materia di agricoltura e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O..

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti. Conseguentemente, queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del presente regolamento.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la relativa deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni comunitarie, legislative, statutarie e regolamentari vigenti nel tempo.